

REPUBBLICA ITALIANA

Amministrazione

**Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni
e Lago di Fondi**

Via Cavour, n. 46 – 04022 Fondi (LT)

CONVENZIONE

**per la concessione in uso del Marchio: “PARCO NATURALE
REGIONALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI”**

tra

**l’ Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi con
sede in Fondi (LT)**

e

l’Azienda/Ditta di

**L’ anno , il giorno del mese di , presso la sede dell’
Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Via
Cavour, n. 46 - 04022 Fondi (LT):**

- 1. nato a il , Direttore dell’Ente Regionale Parco Naturale dei
Monti Ausoni e Lago di Fondi, in seguito denominato anche
Ente, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente, il
quale dichiara e interviene esclusivamente nel nome, per conto e
nell’ interesse dell’Ente medesimo per la su espressa qualifica, e
non in proprio conto, codice fiscale dell’ Ente: 90045540599;**
- 2. nato a il e residente a in Via codice fiscale:
che interviene nella qualità di legale rappresentante
dell’Azienda/Ditta , sede legale Via**

, **partita** **IVA:**
, in seguito denominato anche concessionario.

PREMESSO

– **che con deliberazione del** **dell'Ente n. del** **, si**
approva il “Regolamento per la concessione in uso del Marchio
“PARCO NATURALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI”,
in seguito denominato anche Regolamento;

– **che il Regolamento per la concessione in uso del**
Marchio del Parco è uno strumento efficace per azioni strategiche, di
iniziative partecipate e condivise di attività compatibili a migliorare la
prestazione ambientale, ancorché un riconoscimento ai produttori e/o
prestatori di servizi finalizzate:

- **a migliorare la prestazione ambientale del territorio;**
- **a promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici**
del territorio con iniziative per la commercializzazione ed il
consumo dei prodotti a Marchio;
- **a promuovere l'adozione di tecniche di produzione rispettose**
dell'ambiente;
- **a contribuire ad una migliore qualità della vita e alla salvaguardia**
ambientale;
- **a diffondere e valorizzare il territorio presso i consumatori e i**
cittadini;

- a promuovere l'imprenditoria e l'occupazione nel territorio dell'area protetta Parco e nel territorio amministrativo dei Comuni del Parco;
 - a promuovere forme di collaborazione con le realtà produttive nel territorio dell'area protetta e più in generale nel territorio amministrativo dei Comuni del Parco;
 - a chiedere agli operatori la puntuale applicazione ed il rispetto delle prerogative e delle condizioni ivi contenute;
 - ad armonizzare le iniziative in campo agroalimentare nel rispetto del disciplinare del Marchio "Natura in Campo – I prodotti dei Parchi del Lazio", in quanto applicabile;
- che con determinazione del Direttore n. del _____ viene concesso all'Azienda/Ditta _____ l'uso del Marchio del Parco nel Settore _____

CIÒ PREMESSO

e ratificato dalle parti contraenti e stipulanti, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il dr. _____, nella fattispecie rappresentante legale dell' Ente, nel cui nome ed interesse dichiara di agire, concede all'Azienda/Ditta _____, con sede in Via _____ partita IVA: _____, così come sopra rappresentata, che accetta, l'uso del Marchio del Parco "PARCO NATURALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI". L'uso del Marchio è rilasciato

per l'esercizio dell'attività connessa al Settore “ “.

Art. 2 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario opera sotto la diretta responsabilità del suo legale rappresentante che, in particolare, garantisce che l'uso del Marchio avvenga secondo quanto stabilito nella presente convenzione e dal Regolamento di cui dichiara di conoscerne e di accettarne ogni contenuto.

Il concessionario è consapevole che l'uso del Marchio:

- a) vuole essere un riconoscimento secondo il quale chi ne gode è un soggetto consapevole che collabora attivamente con l'Ente Regionale Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi per il raggiungimento dei fini istitutivi del Parco;
- b) è concesso a fronte di requisiti relativi alle buone pratiche che il soggetto che lo detiene svolge a favore della qualità ambientale del territorio protetto;
- c) che in quanto fruitore del Marchio, deve essere sensibile, consapevole ed essere in grado di migliorare le proprie prestazioni nel tempo;
- d) che il Marchio del Parco non costituisce marchio principale né si sovrappone ad altri marchi ma, vuole distinguere e promuovere l'iniziativa di quei soggetti che svolgono attività e servizi in linea con i fini e gli obiettivi del Parco.

Il Concessionario si impegna e si obbliga altresì:

- *(inserire le particolari condizioni dichiarate dall'azienda in sede di istanza all'Ente);*
- **a consentire che il l'Ente effettui visite ispettive e di valutazione allo scopo di verificare la rispondenza e la conformità delle attività in relazione all'uso del Marchio;**
- **a non usare il Marchio in danno dell'immagine dell'Ente o per scopi contrari alla Legge o per attività o iniziative che non siano state oggetto della concessione;**
- **a non concedere l'uso del Marchio ad alcuno;**
- **a non modificare il Marchio;**
- **ad utilizzare il Marchio congiuntamente al logo e alla ragione sociale del concessionario;**
- **ad informare immediatamente il Parco dell'eventuale:**
 - a) **interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione;**
 - b) **variazione del legale rappresentante;**
 - c) **variazione della ragione sociale.**

La variazione della ragione sociale rende necessaria la presentazione di nuova istanza di concessione dell'uso del Marchio.

Art. 3 – Durata della convenzione

La presente convenzione dura anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione e decade automaticamente, salvo rinnovo. Può essere rescissa da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

Il concessionario verserà all'Ente il corrispettivo economico di € per singolo anno e per la durata di anni 4. L'eventuale rinnovo della

concessione, comporterà il versamento annuale del corrispettivo da parte del concessionario a cagione dei nuovi importi, se ed in quanto intervenuti.

Art. 4 – Sospensione e revoca della convenzione

La convenzione può essere oggetto di sospensione di comune accordo tra le parti.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere unilateralmente gli effetti della concessione al verificarsi della inottemperanza di una o più delle condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione. La sospensione è revocata allorquando il concessionario ha provveduto al ripristino delle condizioni oggetto della concessione.

L'Ente procede alla revoca della concessione per comportamento da parte del concessionario non conforme alle condizioni del Regolamento ed a quelle della presente convenzione.

Art. 5 – Controversie

1. Tutte le controversie, che potranno insorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti dalla presente convenzione e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno affidate ad un collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale di cui al precedente comma sarà formato da tre membri: uno nominato dall'Ente, uno dal concessionario ed uno (Presidente) incaricato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Latina.

inadempienza o negligenza del professionista al verificarsi della inottemperanza delle prescrizioni, Il Concessionario, così come innanzi rappresentato, nell'accettare la concessione in uso del Marchio del Parco, si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nella presente Convenzione, nel Regolamento di Concessione dello stesso, approvato dell'Ente Regionale Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, di quelle nella fattispecie indicate negli atti deliberativi e di determinazione e, più generalmente, di ogni qualsiasi provvedimento afferente nella fattispecie l'oggetto di che trattasi. Questi, sono dichiarati parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati, come se qui appresso letteralmente trascritti, ed accettati dalle parti come conformi alla loro volontà.

La presente convenzione consta di _____ facciate scritte per intero e fin qui della .

Dopodiché l'atto viene sottoscritto.